

STUDIO LEGALE
Avv. Rachele Stefania Tortale
Via Seggio 51 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 19185245- 3337037050
PEC: avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
RICORSO ex art. 414 c.p.c.
CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 –
QUATER DEL C.P.C

Per la sig.ra Pennacchio Tommasina (PNNTMS67A51F799P), nata a Mugnano di Napoli (NA), l'11.01.1967 e residente in Giugliano in Campania (NA) alla Via Giuseppe Mazzini 3 trav. n.2, rappresentata e difesa dall'avv. Rachele Stefania Tortale del Foro di Napoli Nord, ed elettivamente domiciliata in Aversa (CE), alla Via Seggio 51, **giusta procura a margine** del presente atto. L'Avv. Rachele Stefania Tortale dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente procedimento al seguente indirizzo pec: avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it

- Ricorrente

Contro

Ministero dell'Istruzione – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del legale rappresentate p.t. (CF: 80033300635), Via Ponte della Maddalena 55, 80142, Napoli

- Resistente

Nei confronti

Dei docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per il conferimento delle supplenze (GPS) 2022/2024, classe di concorso ADAA Sostegno Infanzia, gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

-Resistenti potenziali

PREMESSO

- 1) Che la ricorrente è insegnante precaria e regolarmente inserita nelle GPS I Fascia della Provincia di Napoli, su classe di concorso ADAA Sostegno Infanzia con titolo di specializzazione;



- 2) In data 30.05.2022 inoltrava regolare domanda di inserimento in GPS della Provincia di Napoli ed in data 05.08.2022 inoltrava regolare domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze, ove venivano espresse le preferenze delle sedi in ordine al proprio insegnamento;
- 3) In data 08.09.2022 veniva pubblicata graduatoria GPS, ove la ricorrente per la sua classe di concorso risultava in posizione n. 1283, con 52,5 punti;
- 4) In data 10.09.2022, veniva emesso il primo bollettino per le convocazioni del personale docente di ogni ordine e grado;
- 5) In tale elenco non era inserito il nominativo della ricorrente, per cui supponendo che si trattasse di punteggio inferiore alle nomine e/o docenti in possesso di L.104/92, sia personale che assistenziale, attendeva la pubblicazione del successivo bollettino;
- 6) In data 27.09.2022 veniva pubblicato il secondo bollettino, in cui ancora una volta non risultava il nominativo della ricorrente, ma, a differenza del primo bollettino, si evidenziavano nomine a docenti con palese punteggio e posizione inferiore a quelle della ricorrente, non beneficiarie della L.104/92 (in quanto tale beneficio, viene annotato con asterisco accanto al nominativo della docente nominata, che nel caso specifico non risultava) e nelle medesime scuole indicate dalla ricorrente all'atto della domanda di Informatizzazione Nomine supplenze;
- 7) In data 03.10.2022, il MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – Ufficio VI Ambito Territoriale di Napoli, pubblicava una nota, ove in riscontro alle innumerevoli istanze di accesso agli atti, reclami, diffide e quant'altro, in merito al primo bollettino pubblicato in data 10.09.2022, dichiarava: *a) che i candidati convocati sono beneficiari di una precedenza di cui alla L.104/92; b) che la mancata convocazione è dovuta all'errata scelta delle sedi e pertanto, nel momento in cui l'algoritmo è giunto alla posizione del candidato e non ha individuato fra le preferenze espresse le sedi lasciate libere dai candidati che lo precedono per punteggio, preferenza o riserva, il candidato viene automaticamente e*



inderogabilmente considerato rinunciatario per quella classe di concorso.....

- 8) Il ricorrente ad oggi, nonostante il punteggio e le sedi regolarmente scelte, risulta ancora senza incarico.

MOTIVI IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE

Copiosa giurisprudenza di merito ed amministrativa formatasi sul punto afferma, in maniera ormai consolidata, che l'utilizzo nell'azione amministrativa di un sistema basato sull'algoritmo non è di per sé illegittimo purché siano assicurati: - la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; - l'imputabilità della decisione all'organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all'algoritmo; - la verifica e la sindacabilità in sede giurisdizionale dei dati immessi e dei criteri utilizzati.

In aggiunta e di primaria importanza è la mancanza di pubblicazione delle disponibilità dei posti richiesti dalle Istituzioni scolastiche, prima della scelta delle c.d."150 scuole". Per cui i docenti effettuano tali scelte completamente al "buio", senza conoscere le reali disponibilità delle sedi, di conseguenza il docente che viene saltato per non aver indicato qualche sede lontana dalla propria residenza non può essere interpellato nei successivi bollettini di nomina nella specifica classe di concorso, perché il sistema li ritiene rinunciatari.

Secondo tale sistema, si sta aggirando soprattutto la posizione dei docenti inseriti in GPS I fascia, con il tanto agognato titolo di specializzazione sul sostegno, frutto di enormi sacrifici, di studio ed economici, in favore di docenti con punteggio inferiore o addirittura appartenenti alle GPS II fascia senza alcun titolo di specializzazione.

Lo stesso TAR Lazio – Sezione Terza Bis- con sentenza n. 10964 del 13 settembre 2019 afferma: *Qualora venga demandato ad un impersonale algoritmo lo svolgimento dell'intera procedura di assegnazione dei docenti alle sedi disponibili nell'organico dell'autonomia della scuola, manca nella*



fattispecie una vera e propria attività amministrativa, che deve essere informata da una tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale, specie ove sfociante in atti provvedimenti incisivi di posizioni giuridiche soggettive di soggetti privati e di consequenziali ovvie ricadute anche sugli apparati e gli assetti della pubblica amministrazione.

La Sezione ritiene che nessuna particolare complessità o ampiezza, in termini di numero di soggetti coinvolti ed ambiti territoriali interessati, di una procedura amministrativa, può legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico o matematico del tutto impersonale e orfano di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece, della tradizionale e garantistica istruttoria procedimentale. In effetti, secondo il giudice amministrativo, gli istituti di partecipazione, di trasparenza e di accesso, non possono essere legittimamente mortificati e compressi soppiantando l'attività umana con quella impersonale. **Di conseguenza, il Collegio è del parere che le procedure informatiche, anche quando pervengano al loro maggior grado di precisione e addirittura alla perfezione, non possono mai soppiantare, sostituendola davvero appieno, l'attività cognitiva, acquisitiva e di giudizio che solo un'istruttoria affidata ad un funzionario persona fisica è in grado di svolgere.**

SUL FUMUS BONI IURIS

Sebbene la sussistenza del “*fumus boni iuris*” risulti già da quanto dedotto nei motivi di merito, il cui contenuto si intende qui integralmente trascritto, si ritiene comunque opportuno precisare il fondamento dell'azione.

La sentenza emessa dal Tribunale Ordinario di Latina- Sezione Lavoro- anno 2021, riteneva fondata l'irregolarità dedotta dall'istante relativamente ai posti di sostegno residuati dai precedenti turni di nomina. In effetti il famigerato algoritmo invece di “ricominciare da capo” ed individuare prima gli aspiranti rimasti privi di incarico, per mancanza di sedi disponibili, (tra quelle espresse in domanda), al momento delle precedenti convocazioni, ha erroneamente proseguito nello scorrimento della



graduatoria, lasciando, però, in questo modo, l'odierna ricorrente, come tante altre, totalmente pretermessa dalla procedura di reclutamento.

Nel caso di specie, risulta pacifico, e comunque documentalmente asseverato, che al turno di nomina del 27.09.2022, siano stati assegnati incarichi di supplenza su posti di sostegno ad aspiranti docenti collocati in posizione *potiore* rispetto alla ricorrente nonché ad aspiranti docenti con punteggio inferiore e su sedi espresse in domanda dall'istante.

Giova formulare la corretta distinzione tra rinuncia alla sede e rinuncia all'incarico. Si potrebbe dire che soltanto la seconda integra una vera e propria forma di rinuncia in senso tecnico, ossia, di un negozio unilaterale estintivo abdicativo avente ad oggetto la dismissione di un diritto che è già entrato nella sfera giuridica del rinunciante, laddove, invece la rinuncia alla sede andrebbe più correttamente ricondotta alla categoria del "rifiuto" (Sic!.)

Orbene, la ricorrente non ha mai esercitato la rinuncia all'incarico né tantomeno ha rinunciato alle sedi assegnate erroneamente a docenti con punteggio inferiore, per cui non si ravvisa alcuna ipotesi di rinuncia alla sede giacché regolarmente indicate all'atto della domanda ed oggetto di disponibilità alla data del secondo bollettino

*** **

SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

La procedura per l'attribuzione degli incarichi di supplenza al personale docente è regolata dall'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, che contiene le regole per le supplenze ai docenti in vigore per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il regolamento per le supplenze ai docenti prevede che la mancata indicazione di alcune sedi/classi di concorso/tipologia di posto nella presentazione della domanda per le supplenze costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi per le stesse. Pertanto, l'aspirante è considerato rinunciatario con riferimento alle sedi per cui non abbia espresso preferenza e non può ottenere l'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento. Sulla base di questo principio, quindi, l'assegnazione delle supplenze da GPS tramite algoritmo è



possibile solo se le preferenze espresse dal candidato corrispondono con la sede libera. Se l'aspirante non ottiene l'incarico è perché non ha espresso le preferenze corrispondenti ed è considerato rinunciatario. Inoltre, in base all'OM 112/2022, la rinuncia all'incarico preclude il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, perciò l'aspirante partecipa ad un solo turno di nomina e non può partecipare ai successivi.

Orbene, nel caso di specie, la candidata aveva espresso preferenza per le sedi attribuite poi ad altri candidati con punteggio inferiore, per cui non è stata "saltata" per disponibilità in sedi non indicate da lei, ma ignorata completamente sia per il punteggio posseduto che per le sedi scelte. Per cui ad oggi, sussiste, secondo anche la prospettiva dell'OM 112/2022, che ritiene che non vi sarà ulteriore turno di nomina, la reale probabilità di trovarsi per l'intero anno scolastico 2022/2023 senza alcun incarico, con evidente danno economico e di punteggio in graduatoria.

Non solo! Il mancato conferimento dell'incarico, per questa annualità, priva la docente all'accumulo di ulteriore punteggio necessario per un potenziale conferimento dell'incarico per l'anno scolastico 2023/2024, potendo solo nel 2024 modificare la scelta delle sedi, con un evidente, quindi, danno futuro.

Nelle more della decisione nel merito nella controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta al ricorrente di evitare il danno economico e da punteggio maturato in graduatoria.

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia codesto Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro:

- a) accertare e dichiarare il cattivo funzionamento dell'algoritmo nella individuazione della posizioni a cui conferire incarico da GPS;



- b) accertare e dichiarare la sussistenza dei motivi a base per i quali va riconosciuto alla ricorrente il diritto al conferimento incarico per l'anno scolastico 2022/2023;
- c) ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui al bollettino del 27.09.2022 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche sul sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 27.09.2022, in mancanza, condannarlo al pagamento delle mensilità comprese nell'anno scolastico 2022/2023, nonché al riconoscimento di 12 punti da inserire in graduatoria.

Vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA e CPA, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Sentenza provvisoriamente esecutiva.

* * * *

IN VIA CAUTELARE

Inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- ordinare al MIUR la rettifica delle graduatorie di cui al bollettino del 27.09.2022 e per l'effetto attribuire alla parte ricorrente un incarico a termine, di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche sul sostegno per la scuola dell'infanzia (ADAA), presso un'istituzione scolastica ricompresa nei comuni indicati in domanda, sui posti disponibili per il turno di nomina del 27.09.2022:

Si versano in atti i seguenti documenti:

- 1) Domanda inserimento in GPS;
- 2) Domanda di Informatizzazione Nomine Supplenze
- 3) Reclamo;
- 4) Nota Prot. N. 15752 del 10.09.2022;



- 5) Regolamento in materia di supplenze;
- 6) O.M. 112 del 2022;
- 7) Sentenza del Consiglio di stato n. 2270/2019.

Aversa,

Avv. Rachele Stefania Tortale

Istanza per la notifica mediante pubblici proclami

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto alla convocazione per la nomina di incarico annuale da GPS I Fascia, classe ADAA Sostegno Infanzia, con specializzazione.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti i docenti inseriti in graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi contro interessati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali contro interessati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette graduatorie, non noti alla ricorrente e la cui richiesta è stata avanzata nei confronti del MIUR.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali contro interessati, in considerazione di ciò

SI CHIEDE

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali contro interessati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emendando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione periferica di competenza, nella specie **UFFICIO**



SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Napoli;

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo il Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

FA ISTANZA

Affinchè l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notifica del presente ricorso:

- a) Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;
- b) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emandando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in particolare a: **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI NAPOLI**.

Stante l'indisponibilità del Ministero a comunicare i nominativi ed i relativi indirizzi di residenza dei soggetti contro interessati;

stante l'impossibilità oggettiva di procedere con la notifica nei confronti dei contro interessati e visto il numero elevato di soggetti contro interessati,

CHIEDE

Con la presente istanza, sussistendone i presupposti indicati all'art. 151 c.p.c., di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso



STUDIO LEGALE
Avv. Rachele Stefania Tortale
Via Seggio 51 - 81031 Aversa (CE)
Tel. 081 19185245- 3337037050
PEC: avv.rachelestefaniatortale@pec.dirittoitalia.it

e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali contro interessati tramite pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet dedicato degli uffici scolastici regionali e provinciali, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile, gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Con osservanza

Aversa

Avv. Rachele Stefania Tortale

